



Comune di Avellino  
Settore Ambiente e Patrimonio  
Servizio Ecologia

## Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati

**approvato con Deliberazione Commissariale n. 76 del 15/05/2019**

## Indice

### **Titolo I – Finalità e disposizioni generali**

Art. 1 – Finalità	pag.	4
Art. 2 – Oggetto	pag.	4
Art. 3 – Definizioni	pag.	5
Art. 4 – Classificazioni dei Rifiuti	pag.	6
Art. 5 – Limiti di applicazione	pag.	7
Art. 6 – Divieto di abbandono	pag.	7
Art. 7 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Principi dell'assimilazione	pag.	8
Art. 8 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani	pag.	8
Art. 9 – Rifiuti speciali non assimilati	pag.	8
Art. 10 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati	pag.	8

### **Titolo II – Modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani**

#### **Capo I – Principi generali**

Art. 11– Raccolta Differenziata (RD)	pag.	9
Art. 12 – Raccolta Domiciliare Porta a Porta	pag.	10
Art. 13 – Raccolta stradale	pag.	10
Art. 14 – Raccolta domiciliare Porta a Porta - Criteri di Esposizione	pag.	10
Art. 15 – Campagne di comunicazione	pag.	12
Art. 16 – Numero Verde o altro sistema di comunicazione E-mail, SMS, App.	pag.	12

#### **Capo II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte**

Art. 17 – Raccolta dei Rifiuti di Carta e di Cartone	pag.	13
Art. 18 – Raccolta di Imballaggi di Carta e Cartone	pag.	13
Art. 19 – Raccolta dei Rifiuti di Imballaggi di Plastica, di Imballaggi in Metallo, Acciaio, Banda Stagnata e di Imballaggi in Alluminio (Raccolta Multimateriale)	pag.	13
Art. 20 – Raccolta dei Rifiuti di Vetro	pag.	14
Art. 21 – Raccolta degli Oli Esausti Vegetali	pag.	15
Art. 22 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti	pag.	15
Art. 23 – Raccolta Rifiuti Organici putrescibili costituiti da scarti di cucina (Organico o Umido)	pag.	15
Art. 24 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali	pag.	16
Art. 25 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati o residuo (Rifiuto Indifferenziato)	pag.	16
Art. 26 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni	pag.	17
Art. 27 – Raccolta dei Rifiuti Urbani Ingombranti e di Beni Durevoli	pag.	17
Art. 28 – Cantieri edili	pag.	18
Art. 29 – Raccolta di Pile Esauste e Farmaci Scaduti (per le utenze domestiche)	pag.	18
Art. 30 – Raccolta Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE (per le utenze domestiche)	pag.	18
Art. 31 – Spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private a uso pubblico	pag.	19
Art. 32 – Altre categorie particolari di rifiuti	pag.	19

#### **Capo III – Compostaggio Domestico**

Art. 33 – Definizione di compostaggio domestico	pag.	20
Art. 34 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Avellino	pag.	20
Art. 35 – Rifiuti compostabili	pag.	20
Art. 36 – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini	pag.	21
Art. 37 – Albo dei Compostatori e riduzione tariffaria	pag.	21

Art. 38 – Controlli, cancellazione dall’Albo dei Compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria	pag.	22
<b>Capo IV – Manifestazioni pubbliche e mercati</b>		
Art. 39 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate	pag.	22
Art. 40 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate	pag.	23
Art. 41 – Mercati	pag.	23
<b>Capo V – Destinazione dei rifiuti urbani</b>		
Art. 42 – Destinazione dei rifiuti urbani	pag.	23
<b>Titolo III – Gestione del Centro di Raccolta Comunale</b>		
Art. 43 – Finalità	pag.	24
Art. 44 – Definizioni	pag.	24
Art. 45 – Requisiti generali del Centro di Raccolta Comunale	pag.	25
Art. 46 – Criteri generali per la gestione	pag.	25
Art. 47 – Orario di apertura	pag.	26
Art. 48 – Controllo Centro di Raccolta Comunale	pag.	26
Art. 49 – Utenze ammesse al conferimento	pag.	26
Art. 50 – Rifiuti conferibili	pag.	26
Art. 51 – Pesatura dei rifiuti	pag.	27
Art. 52 – Accesso e registrazione dei soggetti conferenti e dei conferimenti	pag.	27
Art. 53 – Modalità del conferimento	pag.	27
Art. 54 – Cooperazione del gestore del servizio	pag.	28
Art. 55 – Danni risarcimenti	pag.	28
Art. 56 – Controllo	pag.	28
Art. 57 – Proprietà e destinazione dei rifiuti	pag.	29
Art. 58 – Centro del Riuso	pag.	29
<b>Titolo IV – Diritti dell’utenza all’informazione e azioni positive</b>		
Art. 59 – Informazione all’utenza	pag.	29
Art. 60 – Carta dei Servizi	pag.	29
Art. 61 – Prevenzione e cooperazione	pag.	29
<b>Titolo V – Controlli, divieti e sanzioni</b>		
Art. 62 – Divieti	pag.	30
Art. 63 – Controlli sull’operato del gestore del servizio	pag.	31
Art. 64 – Controlli sulle violazioni degli utenti	pag.	31
Art. 65 – Sanzioni	pag.	31
<b>Titolo VI – Disposizioni finali</b>		
Art. 66 – Rinvio normativo	pag.	33
Art. 67 – Abrogazione	pag.	33
Art. 68 – Entrata in vigore	pag.	33
<b>Allegati</b>		
Allegato 1 – Elenco dei RAEE	pag.	34
Allegato 2 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate	pag.	37

## **Titolo I – Finalità e disposizioni generali**

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., - nel seguito denominato Decreto - Parte IV, D.lgs. 03 dicembre 2010 n. 205 e s. m. e i., Legge n. 221 del 28-12-2015 e L.R. 26-5-2016 n. 14, nell'ambito del Comune di Avellino.
2. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani comprende lo spazzamento, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e lo smaltimento DEI Rifiuti Solidi Urbani.
3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché di preservare le risorse naturali.
4. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo nonché per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
6. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
7. Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dall'art. 10 della Legge Regionale n. 14 del 16-5-2016, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento.
8. Il Comune provvede alla nomina di un Responsabile del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nelle forme previste dalle vigenti Leggi in materia. In assenza di nomina specifica il responsabile è il Dirigente del Settore Ambiente.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 14 del 26-5-2016 il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, redatto in conformità alle linee guida regionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e con i Piani d'Ambito, stabilisce in particolare:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi e l'utilizzo, in particolare, della frazione

- organica affinché sia destinata al recupero per la eventuale produzione di compost di elevata qualità o per la produzione di biogas/biometano;
- c) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.lgs.152/2006;
  - d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai fini del presente Regolamento, si intende per:
  - **Comune:** l'Amministrazione Comunale;
  - **Ambito Territoriale Ottimale (ATO):** la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
  - **Ente d'Ambito (EdA):** l'Autorità d'Ambito costituita dai Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti alla gestione dei rifiuti;
  - **gestore del servizio:** il soggetto, diverso dall'Amministrazione comunale, a cui è affidato il servizio relativo all'intero ciclo dei rifiuti;
  - **rifiuto:** qualsiasi sostanza, materiale od oggetto di cui l'utente si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - **recupero:** qualsiasi operazione mirata al riutilizzo dei rifiuti;
  - **rifiuti ingombranti:** rifiuti che occupano molto spazio non conferibili nei contenitori quali materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere;
  - **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento e recupero;
  - **conferimento:** le operazioni compiute dagli utenti per consegnare i rifiuti ai servizi e sistema di raccolta;
  - **Raccolta Porta a Porta:** operazione di raccolta delle tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso le utenze, secondo un calendario stabilito eseguita a piede portone del domicilio dell'utenza, su strada pubblica o aperta al pubblico transito, anche con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
  - **utenze:** soggetti che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti organizzati dal Comune;
  - **utenze domestiche:** famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
  - **utenze non domestiche:** utenze diverse dalle famiglie, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
  - **utenza singola:** famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
  - **utenze domestiche condominiali:** condomini composti da più famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata, al suo rappresentante (amministratore o condomino delegato) che ne è responsabile nei confronti del Comune, una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede;

- **utenze non domestiche condominiali:** utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata, al suo rappresentante (amministratore o condomino delegato) che ne è responsabile nei confronti del Comune, una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- **centro di raccolta:** area di proprietà comunale presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dagli utenti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- **stazione ecologica mobile:** automezzo attrezzato con contenitori idonei per la raccolta separata per frazioni merceologiche di rifiuti urbani, speciali assimilati da destinare al riutilizzo, al riciclaggio;
- **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- **compostaggio domestico:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; **compostiera:** contenitore atto ad ospitare i rifiuti organici per il loro processo di decomposizione e trasformazione in compost, collocato in proprietà privata dell'utilizzatore secondo il regolamento Comunale specifico;
- **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere qualsiasi merce, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

#### **Art. 4 – Classificazioni dei Rifiuti**

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

##### **Sono rifiuti urbani:**

- i rifiuti domestici, anche ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sia manuale che meccanizzato;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

**Sono rifiuti speciali:**

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m. e i.;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

**Sono rifiuti pericolosi di origine domestica**, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., , sono gestiti in modo distinto e adeguato a partire dal loro conferimento come di seguito indicato:

- **Batterie e pile:** la raccolta di batterie (escluse quelle per autotrazione di cui al successivo comma 2) è effettuata mediante appositi contenitori distribuiti presso punti con una buona capacità di intercettazione (scuole, negozi di foto-ottica, supermercati, ecc.) nonché presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.
  - **Batterie per autotrazione:** qualora non sia possibile il conferimento al rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova batteria quella esausta deve essere conferita presso il Centro di Raccolta Comunale o altro servizio appositamente previsto.
  - **Medicinali e farmaci scaduti:** la raccolta dei farmaci scaduti e/o le confezioni parzialmente usate è prevista presso le farmacie e parafarmacie del territorio comunale negli appositi contenitori o in alternativa presso il Centro di Raccolta Comunale o altro servizio appositamente previsto.
  - **Oli esausti vegetali:** la raccolta degli oli esausti vegetali è prevista conferendo negli appositi contenitori eco box collocati sul territorio comunale o in alternativa presso il Centro di Raccolta Comunale.
  - **Toner, cartucce e nastri da stampanti:** il gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale o altro servizio appositamente previsto o consegnati a soggetti autorizzati.
2. I rifiuti pericolosi provenienti da attività produttive non possono essere raccolti a cura del servizio pubblico.

**Art. 5 – Limiti di applicazione**

1. I limiti di applicazione del presente Regolamento sono quelli previsti dall'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.
2. Il regime di prelievo finanziario per la gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dalle tariffe approvate con apposita delibera dal Consiglio Comunale.

**Art. 6 – Divieto di abbandono**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

## **Art. 7 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Principi dell'assimilazione**

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.
3. La gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

## **Art. 8 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), i rifiuti speciali non pericolosi che sono prodotti, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e raccolti dal Comune con il sistema di Raccolta Porta a Porta o tramite raccolte stradali o tramite il Centro di Raccolta Comunale (carta, imballaggi di cartone, vetro, imballaggi di plastica, contenitori in acciaio, metallo e alluminio, ingombranti, RAEE, neon, lampadine, ecc.);

## **Art. 9 – Rifiuti speciali non assimilati**

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
  - a) i rifiuti speciali di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  - b) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
  - c) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;
  - d) i rifiuti speciali pericolosi;
  - e) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, ecc., ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati precedentemente se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
  - f) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005;
  - g) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1774/2002 del 3 ottobre 2002.

## **Art. 10 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati**

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
  - autosmaltimento dei rifiuti, conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle

- disposizioni vigenti, garantendo la tracciabilità dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  - utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
  - esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006 e s.m. e i.
  - comunicare al Comune i CER e le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti.

## **Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani**

### **Capo I – Principi generali**

#### **Art. 11 – Raccolta Differenziata (RD)**

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità di cui all'art. 1.
2. La Raccolta Differenziata (RD) è definita come la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani e quelli assimilati in frazioni merceologiche omogenee.
3. La RD è finalizzata:
  - ad ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia;
  - a diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti.
4. Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, il Comune stabilisce:
  - quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
  - la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  - le modalità del conferimento;
  - le frequenze di raccolta.
5. Sono oggetto della RD le seguenti tipologie di rifiuti:
  - carta e cartone,
  - imballaggi di carta e cartone,
  - contenitori di vetro,
  - imballaggi di plastica,
  - contenitori di alluminio,
  - contenitori in metalli acciaio e banda stagnata,
  - legno non trattato,
  - abiti;
  - frazione organica umida,
  - R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche),
  - ingombranti,
  - pile e batterie,
  - medicinali,
  - oli usati di origine vegetali,
  - pneumatici,
  - vegetali provenienti di sfalci di aree a verde,
  - rifiuti misti di costruzione e demolizione,
  - rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale sia manuale che meccanizzato.
6. Il Comune si riserva la possibilità di inserire o eliminare, con provvedimento dirigenziale, altre tipologie di rifiuto da raccogliere separatamente.
7. La RD è attuata utilizzando le seguenti metodologie:

- raccolta domiciliata porta a porta sull'intero territorio comunale;
- attivazione di una rete di Stazioni Ecologiche Attrezzate;
- raccolte itineranti;
- raccolte a chiamata;
- raccolte puntuali presso grandi produttori;
- raccolte presso il centro di Raccolta Comunale;
- compostaggio domestico.

#### **Art. 12 – Raccolta Domiciliare Porta a Porta**

1. La Raccolta Differenziata (R.D.) è organizzata con raccolte domiciliari (Porta a Porta) mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori destinati all'uso esclusivo di volume variabile destinati al conferimento separato delle varie tipologie di rifiuti. Il Comune determina gli orari e le modalità del conferimento delle singole frazioni di rifiuto.

#### **Art. 13 – Raccolta stradale**

1. La raccolta stradale è organizzata mediante:
  - attivazione di una rete di Stazioni Ecologiche Attrezzate, le Raccolte Itineranti, le raccolte a chiamata provvederanno a raccogliere particolari rifiuti in aree della città con il conferimento diretto dei cittadini. Di tale tipologie di rifiuti, di orari e di posizione strategiche nella città se ne farà carico il piano che l'Amministrazione predisporrà con il Gestore del Servizio;
  - raccolte puntuali presso grandi produttori. I produttori, principalmente commercianti ed artigiani, che vorranno avvalersi di tale servizio potranno contattare l'Amministrazione Comunale che, coordinatosi con il Gestore del Servizio, provvederà a stabilire modalità e costi del servizio a carico dei richiedenti.
  - raccolte presso il Centro di Raccolta Comunale. L'Amministrazione, in uno con il Gestore del Servizio, provvederà ad attrezzare un'area per la realizzazione del Centro di Raccolta Comunale dove i cittadini potranno conferire direttamente tutte le tipologie di rifiuti. Per la determinazione delle tipologie di rifiuti, degli orari di conferimento e degli eventuali benefici economici se ne farà carico il piano che l'Amministrazione predisporrà con il Gestore del Servizio;
  - raccolta su prenotazione al Numero Verde o altro sistema di prenotazione (E-mail, SMS, APP, ecc.).

#### **Art. 14 – Raccolta domiciliare Porta a Porta - Criteri di Esposizione**

1. Il conferimento delle varie frazioni del rifiuto deve essere effettuato esclusivamente con le attrezzature date in comodato d'uso.
2. I contenitori da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con modalità domiciliare Porta a Porta sono forniti, una sola volta, all'utenza in comodato d'uso gratuito. E' obbligo dell'utente custodire e mantenere i suddetti contenitori con cura e diligenza, non destinarli ad uso improprio, non cederne l'uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
3. I contenitori consegnati all'utenza hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale sia quantitativa, tra il conferimento dei rifiuti e la periodicità del loro ritiro.
4. I condomini con almeno sette unità abitative e i commercianti saranno dotati, obbligatoriamente, di carrellati da utilizzare, quale contenitore soltanto per il conferimento, secondo le modalità stabilite dal calendario di raccolta. Tali carrellati dovranno essere

depositati e ospitati in area privata o di pertinenza. Nei casi in cui il condominio/esercizio commerciale non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti l'utente stesso potrà richiedere apposito sopralluogo ed autorizzazione da parte dell'Amministrazione per collocare i contenitori sul suolo pubblico, e previo pagamento dell'occupazione permanente del suolo pubblico. È ammesso, in luogo del pagamento del suolo pubblico, a cura e spesa del condominio/esercizio, la realizzazione, su indicazione del Comune, di contenitori atti a mimetizzare i carrellati.

5. Al fine di tutelare l'utente da conferimenti illeciti e al fine di poter consentire all'operatore di Irpiniamambiente e agli Agenti di Polizia Locale la verifica del materiale conferito i carrellati avuti in dotazione possono essere dotati di chiusura gravidazionale esclusivamente con chiave universale triangolare.
6. Le attività commerciali che non hanno grandi quantitativi di materiale da conferire possono richiedere e conferire con le biopattumiere.
7. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Comune sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza a piè di portone e di ritirarli e riporli all'interno della proprietà o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
8. L'utenza deve esporre i contenitori su aree pubbliche nei pressi dell'abitazione di proprietà al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, collocandoli in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta. Ad ogni utenza è vietato appropriarsi di contenitori assegnati ad altra utenza.
9. Le utenze ubicate in campagna o in aree poco abitate devono conferire i rifiuti a piè di accesso delle viabilità secondarie sulla strada principale. In caso di presenza di strade a fondo cieco e con un numero di abitazioni/utenze superiori a sei, gli utenti possono chiedere, in accordo tra loro, i carrellati condominiali da ubicare sempre sulla viabilità principale al fine di evitare l'accesso dei mezzi nella viabilità secondaria a fondo cieco.
10. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione Comunale.
11. I rifiuti di qualsiasi categoria merceologica devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori forniti all'utenza e nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto. I contenitori devono essere esposti chiusi in modo da evitare ogni possibile dispersione di rifiuto. È vietato il conferimento senza contenitori e/o carrellati. Se la quantità di rifiuti ecceda la capienza del contenitore e/o carrellato il rifiuto può essere conferito vicino al contenitore e/o carrellato. In tal caso si raccomanda l'utilizzo di buste trasparenti per l'individuazione immediata del rifiuto stesso o, in alternativa, di apporre sulla busta eccedente la scritta che identifichi in rifiuto.
12. Per la raccolta della carta è assolutamente vietato l'utilizzo di buste in plastica ma è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori avuti in dotazione. In caso che il materiale da conferire ecceda il volume del contenitore la parte restante può essere conferita utilizzando quale contenitori scatole di cartone o sacchetti di carta opportunamente sigillati.
13. Per la raccolta del vetro è assolutamente vietato l'utilizzo di buste in plastica ma è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori avuti in dotazione.
14. La necessaria manutenzione, pulizia, dei contenitori è a carico degli utenti che possono provvedere in proprio alla sostituzione o contattare il Comune per una sostituzione degli stessi.
15. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare potranno essere dotati di apposito dispositivo identificativo che consenta la sua successiva correlazione all'utente.

16. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Comune lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili all'utente, la sostituzione è effettuata a carico del Comune. In caso di colpa la sostituzione è a carico dell'utenza servita.
17. Per le nuove utenze e in caso di furto e/o smarrimento dei contenitori l'utente, a propria tutela, deve darne comunicazione al Comune e provvedere a farne nuova richiesta al protocollo. Il servizio ecologia provvederà ad autorizzare il rilascio di un nuovo contenitore che l'utente ritirerà presso il Centro di Raccolta Comunale.
18. Durante il servizio di raccolta, il Gestore dovrà organizzare i propri operatori con etichette di colore rosso con la dicitura "Materiale non conforme" da apporre sui contenitori o sui sacchetti, procedere alla registrazione dell'utenza, se individuata, o del numero civico da segnalare immediatamente tramite APP al Comando Vigili e non effettuare il ritiro del materiale conferito.  
Il Comando Vigili Urbani provvederà all'emissione immediata dei verbali di contestazione.  
Il Gestore, per i contenitori condominiali, provvederà, alla rimozione del rifiuto conferito in modo anomalo in tempo utile per lasciare i contenitori vuoti per la raccolta del giorno seguente.

#### **Art. 15 – Campagne di comunicazione**

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini uno strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
  - informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
  - introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
  - educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
  - informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico, tramite compostaggio, dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali;
  - informazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, il Comune promuove periodiche campagne di sensibilizzazione e cura la pubblicazione di informazioni destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.
3. Ai fini del comma 1, il Comune promuove la sponsorizzazione da parte di enti e di privati delle campagne di sensibilizzazione.

#### **Art. 16 – Numero Verde o altro sistema di comunicazione E-mail, SMS, App.**

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il comune, con l'ausilio del gestore del servizio, istituisce un servizio informativo telefonico denominato Numero Verde (anche a pagamento) o altro sistema di comunicazione E-mail, SMS, App, ecc. al quale gli utenti si possono rivolgere per:
  - ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, in merito a modalità di conferimento degli stessi, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta, frequenze di prelievo dei rifiuti;
  - prenotare i servizi a chiamata;
  - segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.
2. Il soggetto che gestisce il servizio è tenuto a informare con report mensile il Comune della quantità e della tipologia di chiamate ricevute nonché delle richieste, delle segnalazioni di disservizi e di reclami presentate dagli utenti.

## **Capo II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte**

### **Art. 17 – Raccolta dei Rifiuti di Carta e di Cartone**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone è determinato con Raccolta Porta a Porta di materiale pulito sfuso e piegato in pacchi o inserito in buste di carta, scatoli di cartone e conferiti negli appositi contenitori consegnati a cura del gestore del servizio. E' vietato il conferimento in buste di plastica.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
  - fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
  - imballaggi di carta e di cartone privi di parti estranee.
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - la carta patinata e plastificata;
  - la carta oleata;
  - la carta copiativa;
  - la carta chimica;
  - la carta stagnola;
  - la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.
4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.
5. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.
6. In caso che il materiale da conferire eccede il volume del contenitore la parte restante può essere conferito, quale contenitori, in scatole di cartone o sacchetti di carta opportunamente sigillati.

### **Art. 18 – Raccolta di Imballaggi di Carta e Cartone**

1. Il sistema di raccolta degli imballaggi di carta e di cartone è determinato con Raccolta Porta a Porta di materiale pulito sfuso e piegato inserito in scatoli di cartone e conferiti negli appositi contenitori consegnati a cura del gestore del servizio. E' vietato il conferimento in buste di plastica.
2. Il conferimento separato degli imballaggi di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - imballaggi di qualsiasi grandezza di carta e di cartone, privi di parti estranee quale pellicole di plastica, opportunamente piegati e schiacciati al fine di ridurre il volume.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di imballaggi di carta e cartone.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

### **Art. 19 – Raccolta dei Rifiuti di Imballaggi di Plastica, di Imballaggi in Metallo, Acciaio, Banda Stagnata e di Imballaggi in Alluminio (Raccolta Multimateriale)**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica e di imballaggi in metallo, acciaio, banda stagnata e in alluminio (Raccolta Multimateriale) è determinato con Raccolta Porta a Porta di materiale pulito in buste di plastica e sacchi di plastica opportunamente chiusi e

- conferiti negli appositi contenitori consegnati a cura del gestore del servizio. In caso che il materiale da conferire eccede il volume del contenitore la parte restante può essere conferito, quale contenitori, sacchi di plastica opportunamente sigillati.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, metallo, acciaio, banda stagnata e in alluminio a titolo esemplificativo, riguarda i seguenti materiali:
    - Bottiglie, in plastica, dell'acqua minerale;
    - Bottiglie, in plastica, di bibite;
    - Bottiglie, in plastica, per olio da cucina;
    - flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
    - flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
    - flaconi di sapone liquido;
    - contenitori, in plastica, di prodotti per l'igiene della persona;
    - vaschette per alimenti;
    - sacchetti della spesa;
    - sacchetti per congelatore;
    - retine per frutta e verdura;
    - confezioni sagomate per le uova;
    - confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
    - reggette per pacchi;
    - imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, pluriball;
    - pellicole in plastica per imballaggi;
    - polistirolo: imballaggi per alimenti, pluriball, "chips" in polistirolo;
    - barattoli, in alluminio e banda stagnata, per alimenti marchiate ACC e AL;
    - contenitori, in alluminio e banda stagnata, di prodotti per l'igiene della persona;
    - imballaggi in genere di alluminio;
    - imballaggi in genere di banda stagnata.
    - imballaggi primari e secondari con le seguenti sigle: Polietilene (PE); LDPE (Low Density PE); HDPE (High Density PE); Polietilentereftalato (PET); Polivinilcloruro (PVC); Polipropilene (PP); Polistirene (PS); (HIPS); (EPS).
  3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di plastica, in alluminio e banda stagnata quali giocattoli o utensili vari.
  4. Non è ammesso il conferimento di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati (alimenti, detersivi, oli, ecc.).
  5. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.

#### **Art. 20 – Raccolta dei Rifiuti di Vetro**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro è determinato con Raccolta Porta a Porta di materiale sciacquato e privo di liquidi inseriti nei appositi contenitori consegnati a cura del gestore del servizio.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - bottiglie;
  - barattoli per alimenti;
  - contenitori in vetro di prodotti per l'igiene della persona;
  - oggetti di vetro in genere e loro frammenti;
3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - lampadine elettriche e lampadine al neon;
  - oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, arcopal, pyrex;
  - termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.
4. Non è ammesso il conferimento di oggetti non di vetro o diversi e con residui dei prodotti

al cui contenimento sono destinati:

#### **Art. 21 – Raccolta degli Oli Esausti Vegetali**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di olio esausto vegetale è determinato con appositi eco box stradali con apertura automatica con tessera sanitaria messi in esercizio a cura del gestore del servizio.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di olio esausto vegetale riguarda gli oli utilizzati per la preparazione di cibi e di frittura.
3. Non è ammesso il conferimento di oli diversi e non è consentito l'abbandono dei contenitori usati per il conferimento.

#### **Art. 22 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti**

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti puliti, il Comune può avvalersi della collaborazione di operatori economici privati e del volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta. La Convenzione prevede anche l'impegno, a carico del raccoglitore, di comunicare tempestivamente al Comune le quantità di materiale captato.
3. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - indumenti usati;
  - accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
  - scarpe;
  - coperte.

#### **Art. 23 – Raccolta Rifiuti Organici putrescibili costituiti da scarti di cucina (Organico o Umido)**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina (Organico o Umido) è determinato con Raccolta Porta a Porta inseriti in buste biodegradabili opportunamente sigillate e conferiti negli appositi contenitori consegnati a cura del gestore del servizio.
2. Il conferimento separato dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - resti di frutta e di verdura;
  - avanzi di cibo cotti o crudi;
  - tovaglioli di carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
  - gusci di uova;
  - semi e granaglie;
  - truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
  - capelli recisi;
  - cenere spenta (da caminetto o stufa);
  - fondi di caffè e filtri del tè;
  - fiori recisi e piccole piante da appartamento;
  - lettiera biodegradabile di piccoli animali domestici.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti di cucina.
4. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali privati idonei, al fine di ridurre la quantità di rifiuti organici prodotti, il

Comune promuove il Compostaggio Domestico come meglio descritto nel Capo III - att. da 33 a 38 del presente regolamento.

#### **Art. 24 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti costituiti da scarti di vegetali, è determinato con il conferimento diretto da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta Comunale.
2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo, e nelle modalità a fianco descritte:
  - **sfalcio dei prati:** in sacchi opportunamente chiusi con apposta etichetta che ne specifica il contenuto. Ogni sacco non può superare il peso di kg. 20 in modo da essere maneggevole il prelievo;
  - **foglie e fiori:** in sacchi opportunamente chiusi con apposta etichetta che ne specifica il contenuto. Ogni sacco non può superare il peso di kg. 20 in modo da essere maneggevole il prelievo;
  - **ramaglie da potature:** in sacchi con apposta etichetta che ne specifica il contenuto o in fascine opportunamente legate in più punti. Il peso non deve superare i kg. 20 e un diametro di 70 cm.;
  - **resti di alberi e piante:** in fascine opportunamente legate in più punti. Il peso non deve superare i kg. 20 e un diametro di 70 cm.;
  - **resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini:** in sacchi opportunamente chiusi e con apposta etichetta che ne specifica il contenuto. Ogni sacco non può superare il peso di kg. 20 in modo da essere maneggevole il proprio prelievo.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti vegetali.

#### **Art. 25 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati o residuo (Rifiuto Indifferenziato)**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti non recuperabile o residuo (Rifiuto Indifferenziato), è determinato con Raccolta Porta a Porta inseriti in buste opportunamente sigillate e conferiti negli appositi contenitori consegnati a cura del gestore del servizio.
2. Per rifiuti indifferenziati residuali (Rifiuto Indifferenziato), si intendono i vari materiali sporchi o con residui alimentari non recuperabili separatamente tramite la Raccolta Differenziata e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.
3. Fra i rifiuti indifferenziati o residuo, in ogni caso, è vietato conferire, a titolo esemplificativo, materiali puliti che sono oggetti di Raccolta Differenziata quali:
  - carta e cartone;
  - imballaggi di plastica;
  - imballaggi di alluminio e banda stagnata;
  - bottiglie di vetro ed altri oggetti di vetro;
  - rifiuto Organico come sopra definito;
  - pile esauste e farmaci scaduti;
  - beni ingombranti e beni durevoli;
  - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);
  - rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
  - rifiuti inerti da lavorazioni edili;
  - qualsiasi rifiuto per il quale il Comune abbia istituito un'apposita raccolta differenziata o raccolti tramite il Centro di Raccolta Comunale.

## **Art. 26 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni**

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal d.P.R. n. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge n. 179/2002.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
  - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
  - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
  - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
  - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

## **Art. 27 – Raccolta dei Rifiuti Urbani Ingombranti e di Beni Durevoli**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli, è determinato con il sistema di raccolta tra quelli di seguito indicati:
  - Porta a Porta a chiamata, depositando sulla strada pubblica, il giorno e l'ora stabilita al

momento della chiamata, i rifiuti opportunamente sistemati per un rapido ed efficace prelievo da parte degli operatori preposti.

- conferimento diretto da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta Comunale.
- 2. L'utente può conferire direttamente al Centro di Raccolta Comunale o posizionare, previa prenotazione, sul suolo pubblico in corrispondenza della propria abitazione, il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli, il giorno e l'ora secondo le indicazioni del Numero Verde.
- 3. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.
- 4. Il Comune può prevedere anche la raccolta itinerante con Isola Ecologica Mobile.

#### **Art. 28 – Cantieri edili**

1. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale sono tenuti a comunicare al Comune il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti solidi assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.
2. L'impresa edile, in tal caso dovrà provvedere a richiedere ed ottenere l'autorizzazione del suolo pubblico, la stessa può decidere la rimozione e smaltimento dei rifiuti edili con propri mezzi o può chiedere al Comune la rimozione e smaltimento, a pagamento, dei rifiuti prodotti.
3. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti edili assimilati a quelli urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari e costi.
4. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti assimilati a quelli urbani conferiti.
5. Essi sono tenuti al corretto carico e scarico dei rifiuti e materiali da costruzione in modo da non lasciare sul suolo pubblico residui di materiali utilizzati.

#### **Art. 29 – Raccolta di Pile Esauste e di Farmaci Scaduti (per le utenze domestiche)**

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale o direttamente al Centro di Raccolta Comunale.
2. Ogni attività commerciale che vende nuove pile e accumulatori portatili deve dotare il proprio punto vendita di un contenitore, da mettere a disposizione del pubblico e segnalato da apposito cartello, per il conferimento delle pile ed accumulatori portatili esausti ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs 20-11-2008 n. 188.
3. I contenitori per le pile esauste e i contenitori per i farmaci scaduti sono collocati nelle aree indicate dal Responsabile del Servizio, prevalentemente in prossimità dei soggetti rivenditori di tali prodotti.
4. Il Comune può prevedere anche la raccolta itinerante con Isola Ecologica Mobile.

#### **Art. 30 – Raccolta Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE (per le utenze domestiche)**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Allegato 1), è determinato con il sistema di raccolta tra quelli di seguito indicati:

- Porta a Porta a chiamata, depositando sulla strada pubblica, il giorno e l'ora stabilita al momento della chiamata, i rifiuti opportunamente sistemati per un rapido ed efficace prelievo da parte degli operatori preposti.
  - conferimento diretto da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta Comunale.
2. L'utente può conferire direttamente al Centro di Raccolta Comunale o posizionare, sul suolo pubblico in corrispondenza della propria abitazione, il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli, nel giorno e ora secondo le indicazioni del Numero Verde.
  3. Le operazioni di recupero e di smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa.
  4. L'utente deve astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.
  5. Il Comune può prevedere anche la raccolta itinerante con Isola Ecologica Mobile.

### **Art. 31 – Spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private a uso pubblico**

1. Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, è organizzato il servizio di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private comunque soggette a uso pubblico.
2. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, sia meccanizzato che manuale è identificato con il codice CER 20.03.03.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private a uso pubblico, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi, in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini.
5. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni o rifiuti speciali, assimilati e non.
6. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
7. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi ed idonei contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata.
8. I gestori predetti sono tenuti al controllo del corretto utilizzo di tali contenitori, al conferimento differenziato dei materiali raccolti e alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

### **Art. 32 – Altre categorie particolari di rifiuti**

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006.

3. Per il recupero, in utenze non residenziali, dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

### **Capo III – Compostaggio Domestico**

#### **Art. 33 – Definizione di compostaggio domestico**

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.

#### **Art. 34 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Avellino**

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05/02/2018 ha istituito l'Albo dei Compostatori ed approvato il Regolamento Comunale per la Gestione del Compostaggio Domestico.
3. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
  - ridurre i quantitativi dei rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
  - riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

#### **Art. 35 – Rifiuti compostabili**

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
  - rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te e camomilla privi di fermagli metallici, gusci di uova);
  - scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
  - segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
  - cenere di combustione di scarti vegetali.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio, di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. È vietato inserire nel compostaggio le seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze

non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

### **Art. 36 – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini**

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune;
2. Nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori di cui innanzi, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.
3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
4. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive, fastidiose e a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:
  - collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
  - miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
  - rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
  - controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
  - coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
5. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di tre metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
6. Al fine di praticare il compostaggio domestico, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

### **Art. 37 – Albo dei Compostatori e riduzione tariffaria**

1. Con l'introduzione della tariffa di igiene ambientale, gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, saranno tenuti a comunicarlo al Comune per essere inseriti nell'Albo dei Compostatori. L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni dello specifico Regolamento.
2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dal Comune e dal quale risultano:
  - la richiesta dell'utente di essere iscritti all'Albo dei Compostatori;
  - l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
  - il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;

- la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.
3. Gli utenti iscritti all'Albo dei Compostatori sono tenuti:
    - a praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni dello specifico Regolamento;
    - a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili.
  4. Con l'introduzione della Tariffa per i Rifiuti Solidi Urbani gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori potranno beneficiare di una riduzione, definita in percentuale per ogni nucleo familiare risultante dell'anagrafe e dall'iscrizione alla Tariffa Rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della stessa tariffa.

**Art. 38 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei Compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria**

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune e la Regione predispongono controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei Compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Detti controlli verificano altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'art. 65.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l'utente è cancellato dall'Albo dei Compostatori. L'utente è inoltre sanzionato ai sensi dell'art. 65.

**Capo IV – Manifestazioni pubbliche e mercati**

**Art. 39 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate**

1. Il competente Ufficio comunale predispone e aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate (Allegato 2), che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico specificando, per ciascuna di esse, in quali giorni dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, il tipo di affluenza attesa;
2. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a inviare, entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento i dati previsti dal comma 1 al fine di poter aggiornare l'elenco stesso;
3. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, il Responsabile del Servizio organizza e il gestore fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione del Comune.
5. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti alla differenziazione dei rifiuti in modo confacente al servizio Posta a Porta provvedendo, in tempi utili, a richiedere autorizzazione e a concordare le modalità di svolgimento del servizio.
6. Il Comune si riserva la possibilità di inserire o rimuovere, con provvedimento dirigenziale,

altre manifestazioni pubbliche istituzionalizzate.

#### **Art. 40 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate**

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti e i luna park, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate, anche se muniti del patrocinio del Comune di Avellino o di altri enti, sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, e il tipo di affluenza attesa.
2. I costi per i servizi di raccolta differenziata e smaltimento per le manifestazioni non istituzionalizzate, preventivamente definiti dal Gestore del Servizio e comunicati agli organizzatori, sono a totale carico dell'organizzatore delle stesse manifestazioni e sono corrisposti al Comune.
3. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio organizza, attraverso il gestore, un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.
4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori.
5. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate sono tenuti alla differenziazione dei rifiuti in modo confacente al servizio Posta a Porta provvedendo, in tempi utili, a richiedere autorizzazione e a concordare le modalità di svolgimento del servizio.

#### **Art. 41 – Mercati**

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, il Comune organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati.
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli in sacchi trasparenti, al fine di identificarne il contenuto, opportunamente chiusi e lasciandoli al centro dell'area di pertinenza. I sacchi trasparente sono a carico degli stessi.
3. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 che producono Rifiuti Organici ( Umido) sono tenuti a richiedere al Comune la fornitura di cassonetti per la raccolta separata dell'umido. Essi sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti, diversi dall'umido, collocandoli in sacchi trasparenti, al fine di identificarne il contenuto, opportunamente chiusi e lasciandoli al centro dell'area di pertinenza. I sacchi trasparenti sono a carico degli stessi.

### **Capo V – Destinazione dei rifiuti urbani**

#### **Art. 42 – Destinazione dei rifiuti urbani**

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati per il loro recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI, CIAL, COMIECO, COREPLA,

COREVE, RILEGNO. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

### **Titolo III – Gestione del Centro di Raccolta Comunale**

#### **Art. 43 – Finalità**

1. Il presente Titolo contiene le disposizioni per la corretta gestione il Centro di Raccolta Comunale e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa.
2. Il Centro di Raccolta Comunale costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata ed integra le raccolte differenziate svolte con servizio porta a porta. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.
3. Il Centro di Raccolta delle frazioni di rifiuti differenziati per tipologia, ai fini del riciclo ed invio a recupero e/o smaltimento degli stessi provenienti dal territorio del Comune di Avellino.

#### **Art. 44 – Definizioni**

1. Per l'applicazione del presente Titolo, si specificano le seguenti definizioni:
  - **Centro di Raccolta Comunale (CdR):** area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento e, per le frazioni non recuperabili per il trasporto agli impianti di smaltimento. Nella predetta area i rifiuti sono conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
  - **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
  - **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche residenti nel territorio del Comune di Avellino, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
  - **utenze domestiche:** nuclei familiari;
  - **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi o comunque diversi dalle utenze domestiche;
  - **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del CdR Comunale, autorizzato ai sensi di Legge;
  - **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore del servizio, quale responsabile della conduzione del centro;
  - **RAEE:** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151;
  - **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" come successivamente modificato dal DM 13 maggio 2009 n.

#### **Art. 45 – Requisiti generali del Centro di Raccolta Comunale**

1. Il Centro di Raccolta Comunale deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici, gestionali e delle norme contenute nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e ss. mm. e ii.
2. Il Centro di raccolta è connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziata e ha come obiettivo quello di promuovere, con l’osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sistemi tendenti a recuperare rifiuti e materiali secondo i principi di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nel rispetto della protezione dell’ambiente e della salute.
3. La realizzazione o l’adeguamento del Centro di Raccolta Comunale sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.

#### **Art. 46 – Criteri generali per la gestione**

1. Il gestore del servizio è tenuto a:
  - operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta Comunale da parte dei soggetti conferenti;
  - rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
  - evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
  - salvaguardare l’ambiente;
  - eseguire e rispettare le disposizioni del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i. e le altre norme applicabili all’attività di gestione;
  - compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i.;
  - provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti;
  - mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
  - gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
  - rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  - stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso i prestatori di lavoro.
2. Il gestore del servizio è tenuto a predisporre e affiggere, all’ingresso e all’interno del Centro di Raccolta Comunale appositi cartelli secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i.

#### **Art. 47 – Orario di apertura**

1. Il Centro di Raccolta Comunale deve essere aperto al pubblico tutti i giorni, esclusi festivi, dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune e del Gestore, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti (siti Web istituzionali, i social network) al fine di favorirne la conoscenza da parte degli utenti.

#### **Art. 48 – Controllo del Centro di Raccolta Comunale**

1. Il gestore del servizio è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di Raccolta Comunale in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del Centro di Raccolta Comunale è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

#### **Art. 49 – Utenze ammesse al conferimento**

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel Comune di Avellino iscritti nell'elenco dei contribuenti della Tariffa dei Rifiuti:
  - utenze domestiche;
  - utenze non domestiche;
  - altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Il soggetto che conferisce deve rilasciare apposita dichiarazione che i rifiuti conferiti provengono da utenza residenti nel Comune di Avellino.

#### **Art. 50 – Rifiuti conferibili**

1. Gli utenti possono conferire al Centro di Raccolta Comunale le seguenti tipologie di rifiuto:

<b>N.</b>	<b>TIPOLOGIA MATERIALE</b>	<b>Codice CER</b>
1	Carta e Cartone	20 01 01
2	Imballaggi di Carta e Cartone	15 01 01
3	Imballaggi in materiali misti (imballaggi in genere, taniche, ecc.)	15 01 06
4	Vetro (damigiane, lastre, ecc)	15 01 07
5	Contenitori T/FC	15 01 10
6	Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE(computer,stampanti, televisori, elettrodomestici in genere, ecc)	20 01 23 20 01 35 20 01 36
7	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
8	Ingombranti (mobile, materassi, reti da letto, poltrone, ecc)	20 03 07
9	Materiali inerti da costruzione (fino a 1 mc. ad utente)	17 09 04
10	Pneumatici fuori uso	16 01 03
11	Rifiuti biodegradabili verde (Sfalci e potature provenienti dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato, ecc.)	20 02 01
12	Oli e grassi commestibili	20 01 25

13	Farmaci scaduti	20 01 32
14	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18
15	Batterie, pile e accumulatori anche diversi da quelli CER 20 01 33	20 01 34
16	Rifiuti metallici	20 01 40
17	Cartucce Toner esaurite	20 03 99
18	Rifiuti in vetro	20 01 02
19	Residui di pulizia stradale	20 03 03

2. L'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi è eseguita dal gestore del servizio con le modalità stabilite dai competenti Uffici comunali.
3. Il Comune si riserva la possibilità di inserire o rimuovere, con provvedimento dirigenziale, altre tipologie di rifiuto da raccogliere separatamente.

#### **Art. 51 – Pesatura dei Rifiuti**

1. Il gestore del servizio è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

#### **Art. 52 – Accesso e registrazione dei soggetti conferenti e dei conferimenti**

1. Il gestore del servizio è tenuto a consegnare alle utenze domestiche, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale. E' rilasciata una sola tessera per ciascun nucleo familiare.
2. Il gestore del servizio è tenuto a dotarsi di un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune, nel quale deve riportare per ogni conferimento:
  - i dati della tessera di identificazione del conferente;
  - il numero progressivo del conferimento;
  - l'ora e la data del conferimento;
  - la descrizione della tipologia merceologica, il codice CER e la quantità dei rifiuti apportata da ogni conferente;
  - i dati identificativi dell'addetto.
3. In occasione di ciascun conferimento il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore del servizio la tessera di cui al comma 1.
4. Il gestore del servizio è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

#### **Art. 53 – Modalità del conferimento**

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta Comunale suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore del servizio l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore del servizio. In ogni caso, il personale preposto dal gestore del servizio è tenuto a fornire tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio

possibile.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di Raccolta Comunale può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un centro autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore del servizio è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
7. Il soggetto conferente deve trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento.
8. Il soggetto conferente deve rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore del servizio e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica.
9. Il soggetto conferente deve porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

#### **Art. 54 – Cooperazione del gestore del servizio**

1. Il gestore del servizio è tenuto a:
  - segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta Comunale;
  - provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro di Raccolta Comunale;
  - trasmettere al Comune una relazione semestrale che specifichi l'elenco dei servizi eseguiti;
  - segnalare eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti. Se tali atti costituiscono reati di provvedere alla denuncia alle Autorità competente;
  - trasmettere al Comune il resoconto delle quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia e CER, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
  - trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti.

#### **Art. 55 – Danni e risarcimenti**

1. Il gestore del servizio è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta Comunale. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta Comunale e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore del servizio e dai soggetti conferenti.

#### **Art. 56 – Controllo del Comune**

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.

2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

#### **Art. 57 – Proprietà e destinazione dei rifiuti**

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta Comunale. I Formulari di Identificazione del Rifiuti riporteranno come Produttore il Comune di Avellino.
2. Il gestore del servizio è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

#### **Art. 58 – Centro del Riuso**

1. Al fine di ridurre sensibilmente la quantità di materiali da smaltire e alla conseguente riduzione dei costi di smaltimento il Comune, con accordo con il Gestore, all'interno del Centro di Raccolta Comunale può prevedere un ambiente di idonee dimensione denominato "Il Centro del Riuso";
2. In tale centro per ogni cittadino sarà possibile consegnare e prelevare gratuitamente oggetti di vario tipo, dai prodotti per l'arredo ai piccoli elettrodomestici, ai giocattoli, che hanno terminato la loro vita utile per gli originari proprietari ma che possono continuare a svolgere la loro funzione per nuovi utilizzatori.

### **Titolo VII – Diritti dell'utenza all'informazione e azioni positive**

#### **Art. 59 – Informazione all'utenza**

1. Il Comune, direttamente e/o tramite il Gestore affidatario dei servizi di igiene urbana o altri soggetti incaricati, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

#### **Art. 60 – Carta dei servizi**

1. Il gestore del servizio elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto stabilito dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di concerto con il Comune e gli altri soggetti portatori di interessi in materia, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".
2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra il Comune e il Gestore del servizio.
3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della Tariffa dei Rifiuti e quelle di eventuali servizi erogati direttamente dal Comune.

#### **Art. 61 – Prevenzione e cooperazione**

1. Il Comune, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare

progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2. Il Comune promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP o acquisiti verdi) sia nell'ambito delle proprie forniture sia attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre Amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.
3. Il Comune promuove e incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

## **Titolo VIII – Controlli, divieti e sanzioni**

### **Art. 62 – Divieti**

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
  - depositare su tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
  - esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Responsabile del Servizio o attraverso specifiche campagne informative di iniziativa comunale;
  - l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
  - qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
  - il conferimento di rifiuti diversi da quelli raccolti, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dal Responsabile del Servizio;
  - il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
  - il conferimento al servizio di raccolta di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
  - il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
  - la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
  - il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
  - il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
  - per le utenze non domestiche, il conferimento, al servizio pubblico di gestione, di rifiuti di natura diversa da quelli raccolti con il servizio Porta a Porta o tramite il Centro di Raccolta Comunale.
  - abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta Comunale.
  - bruciare rifiuti solidi urbani di qualsiasi genere;
  - depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
  - collocare rifiuti in sacchi senza l'utilizzo dei contenitori avuti in dotazione e degli spazi adibiti al deposito;
  - scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il

- presente Regolamento;
- asportare rifiuti depositati dal Centro di Raccolta Comunale;
  - eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

#### **Art. 63 – Controlli sull'operato del gestore del servizio**

1. Il Comune garantisce il controllo sull'operato del gestore del servizio rispetto agli impegni assunti, attraverso:
  - verifiche dirette sul territorio;
  - analisi della reportistica sulla esecuzione giornaliera dei servizi;
  - verifica delle segnalazioni di disservizi;
  - rendicontazione di eventuali disservizi imputabili e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

#### **Art. 64 – Controlli sulle violazioni degli utenti**

1. La Polizia Municipale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono tenuti a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.
2. La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento. Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'art. 262 del D.lgs. 152/2006.
3. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza.
  - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
  - nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
4. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità, e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.
5. Il Settore competente, previa specifica intesa con la Polizia Municipale, individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria.
6. L'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Municipale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 3, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

#### **Art. 65 – Sanzioni**

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti:

	<b>Violazione</b>	<b>Sanzione Minima €</b>	<b>Sanzione Massima €</b>	In misura ridotta più favorevole € come previsto dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689
1	Deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee	300,00	3.000,00	600,00
2	Deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, da parte di titolari di imprese e dai responsabili di enti	a) Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 se rifiuti non pericolosi; b) Arresto da sei mesi a due anni o ammenda da € 2.600 a € 26.000 se rifiuti pericolosi		
3	Abbandonare un veicolo a motore o di un rimorchio	300,00	3.000,00	600,00
4	Immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura	300,00	3.000,00	600,00
5	Abbandonare nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare	30,00	150,00	60,00
6	L'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi	60,00	300,00	120,00
7	Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati	300,00	3.000,00	600,00
8	Mancato rispetto delle norme sull'assimilazione ai rifiuti urbani	300,00	3.000,00	600,00
9	Conferimento di rifiuti non conformi, per natura, momento di esposizione o confezionamento a quanto previsto dalla Raccolta Porta a Porta	25,00	500,00	50,00
10	Utilizzo dei contenitori consegnati in comodato per operazioni non previste	25,00	500,00	50,00
11	Mancato riposizionamento dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento	25,00	500,00	50,00
12	Mantenimento dei contenitori per la raccolta porta a porta non protetti sul suolo pubblico	25,00	500,00	50,00
13	Esposizione dei contenitori con intralcio la circolazione stradale o pedonale	25,00	500,00	50,00
14	Mancato rispetto delle giornate di esposizione dei contenitori	25,00	500,00	50,00
15	Conferimento dei rifiuti solo con buste senza utilizzo dei bidoncini e dei carrellati	25,00	500,00	50,00
16	Mancato rispetto orario di esposizione dei contenitori	25,00	500,00	50,00
17	Posizionamento di materiali o rifiuti non ordinato o non adeguatamente confezionati	25,00	500,00	50,00

18	Conferimento al servizio di raccolta di materiali ardenti o tali da costituire situazioni di pericolo	25,00	500,00	50,00
19	Conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante	25,00	500,00	50,00
20	Abbandono e deposito di rifiuti da parte di utenti non residenti nel Comune di	300,00	3.000,00	600,00
21	Danneggiamento delle strutture, fisse e mobili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;	25,00	500,00	50,00
22	Per gli iscritti all'Albo dei compostatori che non praticano il compostaggio domestico	25,00	500,00	50,00
23	Per gli iscritti all'Albo dei Compostatori che non praticano il compostaggio domestico che conferiscono la frazione umida al servizio di RD	25,00	500,00	50,00

Gli importi di cui sopra sono, se il fatto non costituisce reato, raddoppiati se l'abuso è commesso da parte di titolari di attività commerciali, imprese di qualsiasi natura, associazioni e dai responsabili di enti.

2. La Polizia Municipale è tenuta all'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e alla redazione del verbale di contravvenzione.
3. Le somme introitate per le sanzioni amministrative in materia di rifiuti sono incamerate su un apposito capitolo e sono utilizzate per migliorare la raccolta dei rifiuti tramite l'utilizzo per acquisto attrezzature, pubblicità ecc.

## **Titolo IX – Disposizioni finali**

### **Art. 66 – Rinvio Normativo**

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni, rilevanti in materia di gestione dei rifiuti urbani, degli altri vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle frequenze e agli orari dei servizi di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Regolamento, sono contenute nei capitolati speciali d'appalto o di concessione e nei contratti di servizio, che disciplinano i rapporti con il gestore del servizio, e in appositi provvedimenti esecutivi e attuativi del Responsabile comunale del servizio.

### **Art. 67 – Abrogazione**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

### **Art. 68 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione dello stesso.

## **Allegati**

### **Allegato 1 – Elenco dei RAEE**

#### **Allegato 1 A al D.lgs. 151/2005 – CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.lgs. 152/2006**

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.

#### **Allegato 1 B al D.lgs. 151/2005 – ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL D.lgs. 151/2006 E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A. L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.**

1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).
  - 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
  - 1.2 Frigoriferi.
  - 1.3 Congelatori.
  - 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti.
  - 1.5 Lavatrici.
  - 1.6 Asciugatrici.
  - 1.7 Lavastoviglie.
  - 1.8 Apparecchi per la cottura.
  - 1.9 Stufe elettriche.
  - 1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
  - 1.11 Forni a microonde.
  - 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
  - 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
  - 1.14 Radiatori elettrici.
  - 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
  - 1.16 Ventilatori elettrici.
  - 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
  - 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.
  - 2.1. Aspirapolvere.

- 2.2 Scope meccaniche.
  - 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
  - 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
  - 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
  - 2.6 Tostapane.
  - 2.7 Friggitrici.
  - 2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
  - 2.9 Coltelli elettrici.
  - 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
  - 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo.
  - 2.12 Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.
- 1.1 Trattamento dati centralizzato;
  - 1.2 mainframe;
  - 1.3 minicomputer;
  - 1.4 stampanti.
  - 1.5 Informatica individuale:
  - 1.6 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
  - 1.7 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
  - 1.8 Notebook;
  - 1.9 Agende elettroniche;
  - 1.10 Stampanti;
  - 1.11 Copiatrici;
  - 1.12 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;
  - 1.13 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;
  - 1.14 Terminali e sistemi utenti;
  - 1.15 Fax;
  - 1.16 Telex;
  - 1.17 Telefoni;
  - 1.18 Telefoni pubblici a pagamento;
  - 1.19 Telefoni senza filo;
  - 1.20 Telefoni cellulari;
  - 1.21 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.
- 4.1 Apparecchi radio.
  - 4.2 Apparecchi televisivi.
  - 4.3 Videocamere.
  - 4.4 Videoregistratori.
  - 4.5 Registratori hi-fi.
  - 4.6 Amplificatori audio.
  - 4.7 Strumenti musicali.

- 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione. Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
- 8.1 Tubi fluorescenti;
- 8.2 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
- 8.3 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
- 8.4 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni).
- 6.1 Trapani.
- 6.2 Seghe.
- 6.3 Macchine per cucire.
- 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
- 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
- 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
- 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
- 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
- 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
- 7.2 Consolle di videogiochi portatili.
- 7.3 Videogiochi.
- 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- 7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici.
- 7.6 Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
- 8.1 Apparecchi di radioterapia.
- 8.2 Apparecchi di cardiologia.
- 8.3 Apparecchi di dialisi.
- 8.4 Ventilatori polmonari.
- 8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
- 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
- 8.7 Analizzatori.
- 8.8 Congelatori.
- 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
- 9.1 Rivelatori di fumo.
- 9.2 Regolatori di calore.
- 9.3 Termostati.
- 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
- 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
10. Distributori automatici.
- 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione

automatica o semi automatica di cibi e di bevande:

- a) di bevande calde;
- b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
- c) di prodotti solidi.

10.2 distributori automatici di denaro contante.

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.

## **Allegato 2 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate**

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| - Ferragosto Avellinese                  | interessante il centro città          |
| - Festività di S. Rita                   | interessante il centro città          |
| - Festività di S. Anna                   | interessante il centro città          |
| - Festività di S. Modestino              | interessante il centro città          |
| - Festività di SS. Corpus Domini         | interessante il centro città          |
| - Festività di S. Alfonso                | interessante il Rione S. Tommaso      |
| - Festività di SS. Maria di Montevergine | interessante il Rione Mazzini         |
| - Festività di S. Maria delle Grazie     | interessante via S.Maria delle Grazie |
| - Festività di SS. Maria di Montevergine | interessante la Frazione Bellizzi     |
| - Festività di S. Salvatore              | interessante la Frazione Picarelli    |
| - Festività di SS. Assunta               | interessante la Frazione Valle        |
| - Festività di Sant'Antonio              | interessante via degli Imbimbo        |
| - Festività di San Francesco             | interessante Loc. Ferrovia            |
| - Festività di S. Michele Arcangelo      | interessante la C.da Bagnoli          |